




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mantenimento figlio: aumenta se il padre ha più soldi?

Autore: Redazione | 01/11/2018



L'assegno di mantenimento per il bambino convivente con la madre non può essere aumentato solo perché il padre guadagna di più senza tenere conto delle effettive esigenze economiche del figlio. Se le esigenze sono quindi soddisfatte, all'aumento del reddito del padre non corrisponde un aumento del mantenimento.

Sull'assegno di mantenimento dei figli è sempre un gran discutere tra le coppie

separate e tra quelle di fatto. Questo perché la legge non stabilisce in modo chiaro **a quanto ammonta il mantenimento dei figli**, ma si limita solo a stabilire sulla base di quali parametri bisogna calcolare l'assegno **[1]**. Una cosa è certa: il genitore non convivente con il figlio deve pagare, all'altro genitore che invece se ne prende cura, un mantenimento tarato sulle sue possibilità e rivolto, nei limiti del possibile, a garantire al bambino lo stesso tenore di vita che aveva quando ancora i genitori vivevano insieme. Quindi, se il padre era un benestante, il figlio ha diritto a ottenere di più rispetto a chi invece non navigava in buone acque. Potrebbe però succedere che, nell'arco di una vita lavorativa, avvengano dei cambiamenti che portino uno dei due genitori a guadagnare di più rispetto a quando il giudice ha fissato il mantenimento. Come influiscono questi cambiamenti? Il **mantenimento del figlio aumenta se il padre ha più soldi**? Di tanto si è occupata una recente e interessante sentenza della Cassazione **[2]**.

Il merito di questa pronuncia è di aver rotto un luogo comune: la convinzione che l'assegno di mantenimento dei figli debba essere tarato solo sulla ricchezza del padre. In verità, il primo punto da cui partire sono le esigenze del minore. Per cui non è corretta l'equazione: ricchezza del genitore = importo del mantenimento. Vediamo meglio come stanno le cose e cosa può chiedere, ad esempio, una madre nel momento in cui dovesse accorgersi che il suo ex marito o compagno sta guadagnando di più rispetto a prima.

Mantenimento dei figli: quando e chi paga?

Poiché l'obbligo di mantenere i figli grava su entrambi i genitori, nel momento in cui questi decidono di separarsi – sia che fossero sposati o solo conviventi – il giudice individua tra i due chi debba prendersi quotidianamente cura del bambino, ossia colui presso il quale il figlio va a risiedere (di solito la madre); nello stesso tempo stabilisce a carico dell'altro un contributo mensile da versare per le **spese ordinarie** di gestione del piccolo. Tale contributo viene fissato anche se il genitore convivente ha la disponibilità economica per prendersi cura del figlio (si pensi a una madre che, già da sola, guadagna duemila euro al mese).

All'assegno di mantenimento per le spese ordinarie si aggiunge anche l'obbligo di contribuire alle [spese straordinarie](#) che ricorrono eccezionalmente e *una tantum* (ad esempio quelle mediche). Per queste ultime, il giudice non fissa un importo

prestabilito ma stabilisce una divisione paritaria al 50% di volta in volta che si presenta la necessità dell'esborso. Ciò non esclude che, in caso di difficoltà economiche di uno dei due genitori, il tribunale possa ripartire le spese straordinarie secondo percentuali diverse (ad esempio il 75% a carico di uno dei due genitori e il 25% a carico dell'altro).

L'assegno di mantenimento del figlio deve essere versato nelle mani (o, meglio, sul conto corrente) del genitore convivente finché il ragazzo non raggiunge 18 anni. Dopo tale data può essere pagato direttamente al giovane ma solo se questi ne fa espressa richiesta, altrimenti bisogna continuare a dare i soldi al genitore (anche se il figlio va a vivere da solo all'università).

Con il trasferimento del figlio a casa del padre questi non perde l'obbligo di versare l'assegno ma non deve più farlo in favore dell'ex moglie. Leggi sul punto [Mantenimento al figlio: va pagato se va a vivere dall'altro genitore?](#)

L'assegno non va pagato solo in favore dei figli minorenni ma anche di quelli maggiorenni non ancora autosufficienti. L'autosufficienza si raggiunge nel momento in cui si ottiene un lavoro o si inizia a guadagnare in modo stabile. Se però il figlio perde, anche dopo pochi mesi, l'occupazione e la fonte di reddito, non può più rivendicare il pagamento del mantenimento il quale, una volta cessato, non "resuscita" più.

Entrambi i genitori devono assicurarsi che le somme destinate a soddisfare le esigenze del figlio siano sufficienti a coprire tutte le sue necessità. Il fatto che a pagare l'assegno sia solo il genitore non convivente non significa che l'altro non debba ugualmente prendersi cura, sotto un profilo economico, del figlio. Difatti l'assegno che fissa il giudice serve proprio per bilanciare tra i due le spese necessarie per la crescita, l'istruzione e la salute del piccolo. È tuttavia implicito che chi convive col figlio finisce per aprire sempre il portafogli; per cui, il tribunale non fissa un importo a carico di quest'ultimo presumendo che appunto vi provveda comunque (proprio in ragione della convivenza), ma solo a carico dell'altro genitore.

Come si determina l'ammontare

dell'assegno di mantenimento dei figli?

Stabilita la necessità di pagare un assegno di mantenimento per i figli a favore del genitore convivente, nel determinare l'ammontare di tale somma il giudice deve tenere conto dei seguenti parametri:

- le attuali esigenze del figlio;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

Tali parametri indicati dalla legge servono a determinare l'ammontare con un grado ragionevole di equità e oggettività.

La sentenza della Cassazione qui in commento chiarisce come vanno coordinati i primi tre dei predetti parametri. Vediamo meglio cosa è stato detto.

Esigenze del figlio

Il primo elemento sul quale il giudice deve basarsi nel definire l'ammontare dell'assegno di mantenimento sono le **esigenze generali del figlio**, quelle cioè che si presentano ogni giorno: dall'alimentazione al vestiario, dalle spese scolastiche a quelle di trasporto, dalle esigenze educative (ad esempio le lezioni di inglese) a quelle sportive (la palestra durante il pomeriggio). Sono inclusi ovviamente i bisogni abitativi (il contributo mensile deve quindi riuscire a coprire le spese per un affitto in assenza di una casa assegnata alla moglie) e quelli sanitari (le spese mediche).

Tenore di vita del figlio

Il mantenimento deve tenere conto delle esigenze del minore in rapporto al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori e di quello che essi sono in grado di dare in ragione della loro situazione economica **[3]**.

Disponibilità economiche dei genitori

È vero che tanto più è benestante il genitore non convivente, tanto maggiore finisce per essere il mantenimento del figlio. Tuttavia – chiarisce la Cassazione – il

giudice non può aumentare l'assegno di mantenimento in favore del figlio basandosi solo sulla notevole disponibilità economica del padre, senza guardare alle reali esigenze del minore.

Sbaglia quindi la sentenza se tiene conto, come unico "parametro", delle consistenti risorse reddituali e patrimoniali del padre.

La corretta via da seguire, oltre all'indagine sui bisogni del minore, è anche la **comparazione dei redditi di ciascun genitore e delle loro risorse**.

Per determinare l'assegno il giudice deve dunque tenere in considerazione una serie di elementi che vanno dalle esigenze del figlio, al tenore di vita da lui goduto durante la convivenza con i genitori.

Nel giudizio pesano anche i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il giudice cioè deve prendere in considerazione gli oneri economici che il singolo genitore assume nel tempo di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.

La legge infatti consente di ridurre l'importo dell'assegno dovuto dal genitore non affidatario, considerando il periodo che i figli trascorrono con lui.

Note

[1] Art. 337 ter cod. civ. **[2]** Cass. sent. n. 25134/2018. **[3]** Cass. 17 maggio 2013 n. 12076, Cass. 20 giugno 2011 n. 13459.